



LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Caf - Patronato - Sindacato



a cura dell'Avv. Clelia Livia Navone

CHI SIAMO



L'ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO (E.B.T.)

è formato e gestito dall'associazione imprenditoriale ASCOM CONFCOMMERCIO e dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori – FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL.



L'E.B.T. si rivolge, quale beneficiari dei propri servizi, alle aziende che applicano il CCNL terziario, distribuzione, servizio ed ai loro dipendenti, entrambi se in regola con la contribuzione contrattualmente prevista a favore dell'Ente stesso.



L'ENTE BILATERALE LAVORO DEL TURISMO (E.B.L.T.)

è formato e gestito dalle Associazioni imprenditoriali EPAT (Pubblici Esercizi), FEDERALBERGHI (agenzie alberghiere), FAITA (camping e villaggi turistici) e dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori – FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL.



L'E.B.L.T. si rivolge quali beneficiari dei propri servizi, alle aziende che applicano i CCNL delle aziende alberghiere e della ristorazione, dei pubblici servizi e ai loro dipendenti, ma devono essere in regola con la contribuzione prevista contrattualmente a favore dell'Ente stesso.

SCOPI DEGLI ENTI

Gli Enti Bilaterali operano come strumento di servizio per la realizzazione di politiche, progetti e servizi di favore nei confronti sia delle imprese sia delle lavoratrici e lavoratori dei settori del terziario e del turismo ricompresi dai Contratti Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Pari Sociali socie degli Enti stessi.

CONTATTI

Sede: Via Massena 20, 10128 – Torino

mail E.B.T.: segreteriaeterziario@ebtorino.it

Sito: www.ebtorino.it

mail E.B.L.T.: segreteriaiturismo@ebtorino.it

INDICE

SCOPO DEL MANUALE

LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	1
SINTESI DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO	18
GLOSSARIO PRELIMINARE	19
NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	26
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (ANF)	37
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI	46
ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI (ASSEGNO PONTE)	50
ASSEGNO SOCIALE	56
CARTA ACQUISTI ORDINARIA	63
REDDITO DI EMERGENZA	67
REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA	70
ASSEGNO DI CONGEDO DI MATERNITÀ	80
ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO	87
ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI	90

<i>BONUS MAMMA DOMANI</i>	<i>94</i>
<i>ASSEGNO DI NATALITÀ o BONUS BEBÈ</i>	<i>97</i>
<i>BONUS ASILO NIDO /ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	<i>101</i>

Scopo del Manuale


Capita e non raramente, che i potenziali beneficiari di misure di sostegno o integrazione del reddito previste dallo Stato, anche tramite i Suoi Enti, Istituti, Organi, ne rimangano inconsapevoli, in quanto a loro sconosciute.

Anche in caso di percezione del diritto al beneficio, si fa confusione su dove recarsi per fare domanda e/o a quale Ente, Istituto, Organo dello Stato avanzarla.

Si confondono il ruolo e i compiti del Patronato, con quelli del Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e con quelli delle Organizzazioni Sindacali oppure se la domanda può essere avanzata direttamente dal beneficiario.

Questo Manuale ha lo scopo di chiarire la confusione di cui sopra, cercando di rendere edotti i lettori sui loro eventuali diritti nel beneficiare i sostegni al reddito e quali tra questi; dove recarsi per redigere ed inviare la domanda, nonché conoscere il Soggetto che dovrà riceverla e quello erogatore del sostegno economico.

LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO



ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

= assegno mensile per famiglia lavoratore (> 2 persone)

reddito
>102.006,90 €

residenza in Italia

lavoratori

Sì
extracomunitari
(NON stagionali)

dipendenti,
somministrati,
domestici,
gestione separata
INPS, con NASPI,
in CIG

**ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE (ANF) DEI
COMUNI**

= assegno mensile per
famiglie numerose

max 145,14€ al mese

> 3 figli minori

residenza in Italia

ISEE < 8.788,99€

anche
extracomunitari

**ASSEGNO FAMILIARE
TEMPORANEO
(ASSEGNO PONTE)**

= assegno mensile per
figli minori dei
lavoratori

max 167,5€ / 217,8€ (+ 3
figli) al mese

lavoratori

ISEE
<50.000€


residenza in
Italia

almeno un
figlio minore
a carico

che non
hanno diritto
agli ANF

anche
lavoratori
extracomunitari

ASSEGNO SOCIALE



CARTA ACQUISTI

= carta elettronica di pagamento

per pagare alimenti e/o bollette

>65 anni o
<3 anni

residenza in Italia

ISEE < 7.001,37€

anche
extracomunitari

REDDITO DI EMERGENZA (REM)

= sostegno economico
per emergenza COVID

scadenza
settembre
2021

max 840€
mensili

ISEE <
15.000€

residenza in
Italia

patrimonio
mobiliare <
10.000€

anche
extracomunitari

REDDITO DI CITTADINANZA (RdC)

= sostegno economico

per reinserimento
lavorativo e/o inclusione
sociale

280€ per
affitto / 150€
per mutuo +
contributo al
reddito

compatibile con
reddito da
LAVORO o
indennità di
disoccupazione

durata 18 mesi
rinnovabili

residenza in
Italia > 10 anni

ISEE < 9.360€

patrimonio
mobiliare <
6.000/8.000€
(+2 pers.) /
10.000€ (+3
pers.)

patrimonio
immobiliare <
30.000€

anche
extracomunitari

PENSIONE DI CITTADINANZA (PdC)

= sostegno economico

per inclusione sociale

150€ per affitto / 150€ per mutuo + contributo al reddito variabile

> 67 anni /
disabilità / non autosufficienza

rinnovo automatico

residenza in Italia > 10 anni

ISEE < 9.360€

patrimonio mobiliare < 6.000/8.000€ (+2 pers.) / 10.000€ (+3 pers.)

patrimonio immobiliare < 30.000€

anche extracomunitari

ASSEGNO PER CONGEDO MATERNITÀ

= **indennità economica
sostitutiva della
retribuzione**

totale 5 mesi tra
gravidanza e puerperio

80% della
retribuzione
(fino a 100% a
carico del
datore di
lavoro)

NO limiti
reddito

anche per
adozioni e
affidamento

residenza in
Italia

anche
extracomunitari

lavoratrici

dipendenti,
sospese,
disoccupate,
domestiche,
a domicilio,
LSU o APU,
iscritte a gestione
separata

ASSEGNO CONGEDO DI PATERNITÀ

= indennità economica
sostitutiva della
retribuzione

100% retribuzione

obbligatoria
(10 giorni)

facoltativa
(in alternativa alla
madre)
(1 giorno)

in sostituzione
alla madre se non
può/vuole fruirne

morte,
abbandono da
parte della
madre,
affidamento
esclusivo al
padre...

ASSEGNO MATERNITÀ DELLO STATO

= indennità sostitutiva
della retribuzione

per gravidanza e
puerperio / adozione /
affidamento minore

ISEE <
17.416,66€

per
lavoratrici
atipiche e
discontinue

residenza in
Italia

348,12€ per
5 mesi

anche
extracomunitari

ASSEGNO MATERNITÀ DEI COMUNI

= sostegno economico
al reddito

per gravidanza e
puerperio / adozione /
affidamento minore

ISEE <
17.416,66€

NON
compatibile con
assegno di
maternità dello
Stato, dell'INPS
o retribuzione
lavorativa

residenza in
Italia

348,12€ per
5 mesi

anche
extracomunitari

BONUS MAMMA DOMANI

= 1 contributo per la
nascita / adozione di
minore

800€ per ciascun minore
nato / adottato

NO limiti reddito

residenza in Italia

1 sola volta per
ciascun minore
nato / adottato

anche
extracomunitari

**ASSEGNO NATALITÀ
(BONUS BEBE')**

= assegno mensile

min. 80€ , max 192€ al
mese

NO limiti al
reddito

per ciascun
minore nato /
adottato

residenza in
Italia

fino a 1
anno dalla
nascita /
adozione

convivente con
il richiedente

anche
extracomunitari

BONUS ASILO NIDO

= contributo per
pagamento rette nido

max 3.000€ / min. 1.500€
annui

NO limiti reddito

residenza in Italia

per ciascun
minore nato /
adottato

anche
extracomunitari

BONUS ASSISTENZA DOMICILIARE

= contributo per
pagamento assistenza
domiciliare a bambini

max 3.000€ / min. 1.500€
annui

NO limiti al
reddito

età < 3 anni

residenza in
Italia

residenza in
Italia

con gravi
patologie
croniche che
impediscono la
frequenza al
nido

anche
extracomunitari

SINTESI DELLE MISURE DI SOSTEGNO PER REDDITO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ANF COMUNI	X	X	X							
ANF PONTE	X	X	X	X	X	X	X	X		
ASSEGNO SOCIALE	X				X					
CARTA ACQUISTI	X	X								
REM	X	X	X	X	X	X				
RDC	X	X	X	X						
PDC	X	X	X	X						
ASSEGNO MATERNITA' INPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASSEGNO MATERNITA' STATO	X	X	X	X	X	X	X			
ASSEGNO MATERNITA' COMUNI	X	X	X	X	X	X	X			
BONUS MAMMA DOMANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ASSEGNO NATALITA' (BONUS BEBE')	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BONUS ASILO NIDO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BONUS ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	REDDITO < 5.983,64	ISEE < 7.001,37	ISEE < 8.788,99	ISEE < 9.360,00	RED.CONIUGI<11.967,28	ISEE < 15.000,00	ISEE < 17.416,66	ISEE < 50.000,00	REDDITO < 102.006,90	REDDITO > 102.006,91

GLOSSARIO PRELIMINARE

Cosa sono i CAF? Quali servizi offrono i CAF?

I CAF forniscono assistenza fiscale a tutti i lavoratori dipendenti pubblici, privati e pensionati. Per esempio, provvedono, per conto dei lavoratori, al **calcolo dell'ISEE/ISEU** ed alla trasmissione telematica di tutti i **modelli di dichiarazioni, comunicazione e versamento**, nonché delle **domande/istanze** approvati dall'Agenzia delle Entrate (es. dichiarazione dei redditi, modello 730, ICRIC/ICLAV/ACCASS-PS, detrazioni per familiari a carico...).

Molti dei servizi messi a disposizione dei Caf sono gratuiti, altri invece, come ad esempio l'elaborazione del modello 730, sono a pagamento.

Cos'è il patronato? Quali sono i servizi di patronato?

Il Patronato è un istituto riconosciuto dal **Ministero del Lavoro** che esercita funzioni di informazione, assistenza e di tutela in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato.

I patronati svolgono le pratiche gratuitamente in quanto vengono finanziati dallo Stato.

Nello specifico i patronati svolgono pratiche che riguardano tutte le tipologie di **pensione** comprese quelle di **invalidità**, ma anche **richieste di disoccupazione e reddito di cittadinanza** o assistenza al lavoratore extracomunitario nella richiesta del **permesso di soggiorno**. Fra i servizi di patronato più richiesti, ci sono, inoltre, **domande di maternità, congedi parentali, Bonus Bebè**, autorizzazioni per gli **assegni familiari** e per le forme di assistenza previste dalla **legge 104/92**.

Che cos'è l'ISEE? come richiederla?

L'ISEE indica la **situazione economica delle persone** e dei nuclei familiari e **serve per accedere a molte prestazioni o servizi sociali o assistenziali** la cui erogazione dipende dal reddito del richiedente (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).

La situazione economica è valutata in base al reddito di tutti i componenti della famiglia:

- Il **reddito mobiliare** viene calcolato in base **all'ultima dichiarazione dei redditi**, tenendo conto di eventuali somme giacenti nei c.c. bancari, postali e conti di deposito, conti titoli, azioni o quote d'investimento collettivo di risparmio, partecipazioni azionarie, polizze assicurative, nonché dell'intestazione di autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni.
- Il **reddito immobiliare consiste**, invece, nella **proprietà di case o terreni**.

Vengono prese in considerazione anche alcune spese, come il contratto di locazione per la casa di abitazione o il contratto di mutuo per l'acquisto della casa, l'assegno di mantenimento della moglie o dei figli.

L'attestazione ISEE può essere richiesta da qualunque componente del nucleo familiare:

1. **direttamente all'INPS** (accedendo al sito INPS tramite SPID) o
2. **ai CAF ed ai patronati.**

Che cos'è l'ISEEU?

L'ISEEU è, invece, l'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari che serve **per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

Che cos'è la DSU? A che cosa serve?

La **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** è un documento che **contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare.**

Ha validità dal momento della presentazione e **fino al 31 dicembre** successivo.

La DSU serve per richiedere l'ISEE. L'ISEE, infatti, fa riferimento al reddito del secondo anno solare precedente a quello di

presentazione della DSU (esempio: DSU presentata nel 2021, per l'ISEE si farà riferimento al reddito/trattamenti 2019).

Per ottenere il calcolo dell'ISEE “**standard**”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, occorre compilare la **DSU mini**, che contiene i principali dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

In casi particolari, occorre invece fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della **DSU integrale**.

A cosa serve l'ISEE “corrente”?

In seguito alla recente **situazione di crisi economica**, è stata introdotta la possibilità di calcolare un **ISEE corrente**, **riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato** alla richiesta della prestazione **e in presenza di rilevanti variazioni del reddito (superiori al 25%) ovvero eventi avversi** come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti.

Che cos'è lo SPID? Come richiederlo?

SPID è il **sistema di accesso** che consente di utilizzare i **servizi online della Pubblica Amministrazione** (es: Portale del Contribuente, PagoPa, **INPS**, Agenzia Entrate...).

A differenza dei **PIN emessi dall'INPS (che non sono più validi dal 30 settembre 2021)**, che consentivano di accedere ai soli servizi INPS, **le credenziali SPID di livello 2 danno accesso a tutti i servizi online delle PA centrali e locali**, in un'ottica di semplificazione.

Per attivare lo SPID bisogna essere maggiorenni, **residenti in Italia**, e avere:

- un documento di riconoscimento italiano
- la tessera sanitaria o il codice fiscale
- un indirizzo e-mail e un numero di cellulare

I cittadini stranieri in Italia non possono richiedere SPID usando il permesso di soggiorno, ma con questo, potranno ottenere la carta d'identità che servirà per richiedere lo SPID.

È comunque **sempre possibile** fare domanda per una prestazione erogata dall'INPS **rivolgendosi ai CAF ed ai Patronati**.

Cos'è la carta nazionale dei servizi?

La **Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)** viene emessa **dall'Agazia delle Entrate**, che si occupa di produrre e distribuire la tessera su tutto il territorio nazionale. **Ai nuovi nati viene spedita in automatico**, senza bisogno di inviare alcuna richiesta.

Per poterla utilizzare come Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove verrà rilasciata una busta con il Personal Identification Number **(PIN) per il suo utilizzo come CNS**.

Il PIN non è tuttavia sufficiente. Per l'utilizzo della CNS come sistema di autenticazione **è anche necessario dotarsi di un lettore di smart card**.

NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE



Che cosa è l'assegno unico universale?

L'assegno unico universale è una nuova misura di sostegno al reddito delle famiglie che si applicherà **a partire dal 1° marzo 2022** (compreso) **per ogni figlio minorenni a carico, fin dal settimo mese di gravidanza** e, a **certe condizioni**, a ciascun figlio maggiorenne a carico, **fino al compimento dei 21 anni di età**.

È detto **universale** perché si applica **a prescindere dal reddito o dalla condizione lavorativa dei genitori**, ed è detto **unico** perché **sostituisce tutte le precedenti forme di sostegno** alla natalità ed alle famiglie.

In particolare, **a partire dal marzo 2022, non si avrà più diritto all'assegno al nucleo familiare, all'assegno al nucleo familiare dei comuni, al bonus bebè, al bonus mamma domani, al bonus asili nido (o assistenza domiciliare)**. Inoltre, sempre a partire dal 1° marzo 2022, non si potranno più ottenere le precedenti **detrazioni per i figli** a carico.

A chi spetta l'assegno unico universale?



L'assegno unico universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

- ✓ per ogni figlio minorenni a carico dal settimo mese di gravidanza
- ✓ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un **corso di formazione scolastica o professionale**,
 - frequenti un **corso di laurea**,
 - svolga un **tirocinio ovvero un'attività lavorativa** con un reddito complessivo inferiore a **8.000 euro**,
 - sia registrato come **disoccupato e in cerca di un lavoro** presso i servizi pubblici per l'impiego,
 - svolga il **servizio civile universale**.

I **figli maggiorenni** possono presentare la domanda autonomamente **in sostituzione dei genitori** secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Cosa si intende per nucleo familiare?

Ai fini dell'assegno unico universale, [si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE](#), in corso di validità.

In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato **sulla base dei dati autodichiarati** in domanda, dal richiedente l'assegno unico.

Nel caso di **nuove nascite** in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con **apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato** entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

A chi spetta l'assegno in caso di genitori separati?

La domanda per l'assegno unico universale è presentata **da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale**.

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, **in parti uguali tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**.

In caso di **affidamento esclusivo**, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Quali sono i requisiti per richiedere l'assegno unico universale?

L'assegno unico universale è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**:

a) sia **cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, **titolare del diritto di soggiorno** o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di **permesso unico di lavoro** autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) sia soggetto al **pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;

c) sia **residente e domiciliato in Italia**;

d) sia o sia stato residente in Italia **da almeno due anni**, **anche non continuativi**, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

I cittadini extracomunitari posso richiedere l'assegno unico universale?



Potranno richiedere l'assegno unico universale tutti i **residenti da almeno due anni**, compresi i cittadini extracomunitari.

Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?

Insieme alla domanda, a differenza dei precedenti assegni familiari parametrati al reddito, **andrà presentata anche la dichiarazione Isee**, ma **chi non la presenta riceverà comunque l'assegno al minimo.**

A quanto ammonta l'assegno unico universale?



L'assegno unico universale ha cadenza mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, e un importo variabile, a partire da un **minimo di 50,00 euro a figlio minorenni**, a seconda della condizione economica del nucleo (determinata in base all'ISEE), al **numero di figli**, ed alla presenza di figli con **disabilità**.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Sono previste maggiorazioni per:

- ✓ **ciascun figlio minorenni con disabilità,**
- ✓ **per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventesimo anno di età,**
- ✓ **per le madri di età inferiore a 21 anni,**
- ✓ **per i nuclei familiari con tre o più figli.**

In particolare, per ISEE fino a 15.000 euro l'assegno è pari a **175 euro mensili** per il primo e secondo figlio e **260 euro dal terzo figlio** in poi.

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella specifica tabella fino a raggiungere un valore pari a **50 euro** in corrispondenza di un **ISEE pari o superiore a 40.000 euro**, o senza ISEE.

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a **85 euro** mensili. Tale importo spetta in misura piena per un **ISEE fino a 15.000 euro**. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella fino a raggiungere un valore pari a **25 euro** in corrispondenza di un **ISEE pari o superiore a 40.000 euro**, o senza ISEE.

Dal terzo figlio in poi è prevista una maggiorazione. Tale importo spetta in misura piena (**85 euro** mensili) per un ISEE pari o inferiore a **15.000 euro**. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella fino a raggiungere un valore pari a **15 euro** in corrispondenza di un **ISEE pari o superiore a 40.000 euro**, o senza ISEE.

Per le **madri di età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione fissa pari a **20 euro** mensili per ciascun figlio, a prescindere dall'ISEE.

Nel caso in cui **entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro**, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a **30 euro** mensili per un ISEE pari o inferiore a **15.000 euro**. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo

gli importi indicati nella tabella. Per livelli di **ISEE pari o superiori a 40.000** euro la maggiorazione non spetta.

A decorrere dall'anno 2022 è, inoltre, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i **nuclei familiari con quattro o più figli**, pari a **100 euro mensili per nucleo**, a prescindere dal reddito.

Per consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, **per i primi tre anni di applicazione dell'assegno unico**, fino al 1° marzo 2025, sarà istituita una **maggiorazione di natura transitoria**, su base mensile, dell'importo. La maggiorazione sarà riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno e in presenza della contestuale presenza di due condizioni:

- **valore dell'ISEE** del nucleo familiare di appartenenza del richiedente **non superiore a 25.000 euro**;
- **effettiva percezione**, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Facciamo alcuni esempi per fasce di reddito:

ISEE	Ogni figlio 0-18	Ogni figlio 18-21	MAGGIORAZ. dal 3° figlio	MAGGIORAZ. disabili a carico <21	MAGGIORAZ. Secondo genitore lavoratore
<15.000 €	85 €	85 €	+ 85 €	+ 76,1 €	+ 25,6 €
20.000 €	150 €	73 €	+ 71 €	+ 73 €	+ 24 €
30.000 €	100 €	49 €	+ 43 €	+ 49 €	+ 12 €
40.000 € e oltre	50 €	25 €	+ 15 €	+ 25 €	+ 0 €

MAGGIORAZIONI FISSE	Per tutti i redditi
figli non autosufficienti	100 €
figli con disabilità grave	95 €
figli con disabilità media	90 €
figli 18-20 anni disabili	50 €
madre di età < 21 anni	20 €
+ 4 figli	100 €

Quanto spetta per i figli disabili?

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età** per ciascun figlio con disabilità.

Per **ciascun figlio minorenni con disabilità** è prevista una maggiorazione fissa, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a **100 euro mensili** in caso di **non autosufficienza**, a **95 euro mensili** in caso di **disabilità grave** e a **90 euro mensili** in caso di **disabilità media**, a prescindere dall'ISEE.

Per **ciascun figlio con disabilità fino al compimento del ventunesimo anno** di età è prevista una maggiorazione fissa dell'importo pari a **50 euro mensili**, a prescindere dall'ISEE.

Per **ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni** è previsto un assegno dell'importo pari a **85 euro mensili** per un ISEE pari o inferiore a **15.000 euro**. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Come si fa domanda per l'assegno unico universale?



Diversamente dall'assegno al nucleo familiare, che veniva erogato direttamente in busta paga, per ottenere l'assegno unico universale **è necessario fare domanda**.

La presentazione della domanda avviene in modalità telematica **sul sito dell'INPS ovvero presso gli istituti di patronato**.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere **dal 1° gennaio 2022** ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

Le domande possono, comunque, essere presentate **fino al 30 giugno 2022**, senza rischio di perdere le mensilità arretrate (da marzo 2022).

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio (**senza necessità di fare domanda**) congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest'ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)



Che cosa è l'ANF?

Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti erogata **direttamente in busta paga**.

Questa misura sarà sostituita dall'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022.

Il lavoratore può richiedere l'ANF a condizione che:

1. il **nucleo familiare** sia composto da **almeno due persone** e
2. il **reddito complessivo** della famiglia sia al di sotto dei limiti stabiliti per legge ogni anno.

Da ultimo, il messaggio Inps n. 2331 del 17 giugno 2021 ha previsto un **reddito massimo complessivo di euro 102.006,90**.

A chi spetta l'ANF?



L'Assegno per il Nucleo Familiare viene **erogato dall'INPS** e spetta a:

- **lavoratori dipendenti** del settore privato (anche **agricoli**);
- lavoratori **domestici e somministrati**;
- lavoratori iscritti alla **Gestione Separata INPS**;
- lavoratori **dipendenti di ditte cessate e fallite**;
- lavoratori **in aspettativa sindacale**;
- lavoratori **marittimi sbarcati**;
- lavoratori titolari di **prestazioni sostitutive della retribuzione**, quali i titolari di **NASpl** o di disoccupazione agricola, titolari di **trattamenti di cassa integrazione**, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di **prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente**.

Cosa si intende per “nucleo familiare”?

Il nucleo familiare del lavoratore deve essere composto **da almeno due soggetti**, tra cui:

- **il richiedente l’Assegno** per il Nucleo Familiare;
- il **coniuge/parte di unione civile** che non sia separato o sciolto da unione civile;
- **i figli minori di 18 anni**;
- **i figli studenti o apprendisti** di età compresa **tra i 18 e i 21 anni, unicamente in caso di nuclei “numerosi”**, cioè se il nucleo familiare è composto da **almeno 4 figli tutti di età inferiore a 26 anni**;
- **i figli maggiorenni inabili** a proficuo lavoro;
- **i fratelli, le sorelle e i nipoti** del richiedente, **minori di età o maggiorenni inabili** a proficuo lavoro, se **orfani di entrambi i genitori** e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

I lavoratori stranieri possono richiedere l'ANF?



I lavoratori comunitari hanno diritto all'ANF per i familiari residenti in Italia o all'estero.

I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'ANF:

- **per i familiari residenti in Italia**, in ogni caso;
- **anche per i familiari residenti all'estero**, nel caso in cui:
 - a) il paese di provenienza del lavoratore straniero sia **convenzionato con l'Italia** in materia di trattamenti di famiglia;
 - b) il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l'Italia, **abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri**.
 - c) Il lavoratore straniero goda dello stato di **rifugiato politico** (in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani).

Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?

Il **reddito complessivo del nucleo familiare** è costituito dalla **somma dei redditi conseguiti dal richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti** il nucleo familiare.

In ogni caso, il reddito complessivo del nucleo familiare **deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.**

Devono essere considerati **i redditi prodotti nell'anno solare precedente** al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per esempio, se la domanda di ANF riguarda il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nel 2019.

Si considerano redditi ai fini dell'assegno nucleo familiare:

1. I **redditi assoggettabili all'IRPEF**, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali:
 - ✓ **redditi da lavoro dipendente e assimilati** (es. prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. erogati dall'INPS), compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata,
 - ✓ **redditi da terreni e fabbricati** (il reddito dell'abitazione principale deve essere

considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria),

✓ **redditi da lavoro autonomo.**

2. I redditi di qualsiasi natura compresi **anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva** (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
3. I **redditi prodotti all'estero** che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettabili al regime italiano dell'Irpef, nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e **le pensioni** accordate da organismi esteri o enti internazionali.

NON si considerano redditi ai fini dell'assegno nucleo familiare (e quindi non vanno conteggiati):

- **i trattamenti di fine rapporto** (TFR) e le anticipazioni sui TFR
- i **trattamenti di famiglia**, comunque denominati, dovuti per legge;
- gli **assegni di mantenimento dei figli** percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente l'ANF;
- le **rendite vitalizie erogate dall'Inail**, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

- le **indennità di accompagnamento agli invalidi civili**, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le **indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali**;
- l'**indennità di frequenza per i minori invalidi civili**, gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli **indennizzi per danni irreversibili** da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

A quanto ammonta l'ANF?



Gli importi degli assegni sono conteggiati **annualmente** dall'INPS in **tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno** fino al 30 giugno dell'anno seguente e redatte **a scaglioni** in base ai seguenti criteri:

- **la tipologia del nucleo familiare** (ad esempio, nuclei con entrambi i genitori, nuclei monoparentali, nuclei con figli, nuclei con componenti inabili),
- **il numero dei componenti**,
- **il reddito complessivo** del nucleo familiare

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei.

Per esempio, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e due figli minori (in cui non siano presenti componenti inabili) l'importo dell'assegno dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 è di 258,33 euro per redditi complessivi fino a 14.775,06 euro, mentre scende a 63,33 euro per redditi complessivi fino a 50.944,34 euro.

Lo scorso giugno è stata anche approvata una maggiorazione che spetta alle sole famiglie beneficiarie degli ANF che hanno nel nucleo dei figli minori: di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Le tabelle ANF sono consultabili sul sito dell'INPS che ne cura la pubblicazione annuale nel corso del mese di giugno (v. <https://www.inps.it/news/assegno-per-il-nucleo-familiare-nuovi-importi-e-domanda>).

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

L'assegno viene **pagato dal datore di lavoro**, direttamente in busta paga, **ai lavoratori dipendenti in attività**, in occasione del pagamento della retribuzione.

L'ANF è **pagato direttamente dall'INPS** se il richiedente è:

- **addetto ai servizi domestici;**
- **iscritto alla Gestione Separata;**
- **operaio agricolo** dipendente a tempo determinato;
- **lavoratore di ditte cessate o fallite;**
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali (pensionati e disoccupati).

Come si fa domanda per gli ANF?



La domanda deve essere presentata **per ogni anno** a cui si ha diritto.

La domanda per l'ANF **va presentata:**

- attraverso **il servizio online** dedicato sul sito dell'INPS (solo con PIN o SPID);
- tramite **Contact center** INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite **enti di patronato e intermediari** dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI



Che cosa è l'ANF dei Comuni?

È un assegno erogato dai Comuni alle famiglie **residenti** che hanno **almeno tre figli minori** e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Questa misura sarà sostituita dall'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022.

L'assegno al nucleo familiare viene erogato **per tredici mensilità** e decorre **dal 1° gennaio** dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, ovvero dal primo giorno del mese in cui il requisito della presenza di almeno tre figli minori si è verificato.

Anche se l'assegno è erogato dai Comuni, è l'INPS che provvede al pagamento **con cadenza semestrale posticipata** (entro il 15 luglio e il 15 gennaio).

A quanto ammonta l'ANF dei Comuni?



L'importo dell'assegno è **rivalutato annualmente** sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l'anno 2021 l'importo è pari in misura intera a **145,14 euro mensili** (v. [circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36](#)).

A chi spetta l'ANF dei comuni?



Il richiedente deve rispettare **tutti i seguenti requisiti**, al momento della domanda:

- il nucleo familiare deve essere composto da **cittadini italiani o dell'Unione europea**
- il nucleo familiare deve essere **residente nel Comune** presso il quale si fa domanda;
- il nucleo familiare deve essere **composto da almeno un genitore e tre figli minori** (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo (il requisito della composizione del nucleo **non** è soddisfatto se uno dei

tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, **sia in affidamento presso terzi**);

- Il nucleo familiare **non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall'ISEE** valido per l'assegno (**per l'anno 2021 pari a 8.788,99 euro**);

I cittadini stranieri possono richiedere l'ANF dei Comuni?



Possono richiedere l'ANF di Comuni anche i nuclei familiari composti da **cittadini extracomunitari**:

- che siano **soggiornanti di lungo periodo** (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014);
- che siano familiari di un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- che siano titolari dello **status di rifugiato** e di protezione sussidiaria.

Come si fa domanda per l'ANF dei Comuni?



La **domanda va presentata al Comune**, insieme alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità **entro il termine perentorio del 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale è stato richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all'INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI (ASSEGNO PONTE)



Che cosa è l'assegno temporaneo?

L'assegno temporaneo è **una misura di sostegno al reddito**, destinata alle **famiglie con figli minori** (inclusi minori in affido preadottivo o adottati) **che non hanno diritto all'ANF** e che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge, tra cui un **ISEE inferiore a 50.000,00 euro**.

In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l'assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai **nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari** in cui sono presenti soggetti in stato di **inoccupazione**. Inoltre, l'assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Questa misura sarà sostituita dall'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022.

A chi spetta l'assegno temporaneo?



L'assegno spetta ai **nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)** e, in particolare ai:

- **lavoratori autonomi;**
- **disoccupati;**
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- **titolari di pensione da lavoro autonomo;**
- nuclei che non beneficiano dell'ANF, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Il richiedente l'assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso di **tutti i seguenti requisiti:**

- almeno **un figlio minore** a carico
- **non beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare (ANF)**
- essere in possesso di un **ISEE inferiore a 50.000 euro**
- essere **cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,**
- essere soggetto al **pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;**

- essere **residente e domiciliato in Italia** per tutta la **durata dell'assegno temporaneo** oppure di essere residente in Italia **per almeno 6 mesi**, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un **contratto di lavoro** a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

I cittadini stranieri possono richiedere l'assegno temporaneo?



I cittadini extracomunitari possono richiedere l'assegno temporaneo se rispettano tutti i requisiti di cui sopra e se sono:

- **familiari** di un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea e **titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente**, oppure
- **titolari del permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.

A quanto ammonta l'assegno temporaneo?



L'importo dell'assegno temporaneo viene calcolato in funzione del **numero dei figli** e del **livello di ISEE**. In particolare:

- ✓ l'importo mensile è di **167,50 euro per ciascun figlio** (che diventano **217,80** in caso di nuclei con + di 3 figli) **per ISEE fino a 7.000** e decresce con l'aumentare del reddito fino ad azzerarsi alla **soglia massima di 50.000,00 euro di ISEE**;
- ✓ se nel nucleo sono presenti **almeno tre figli minori**, **l'importo è maggiorato del 30%**;
- ✓ **per ciascun figlio minore con disabilità** presente nel nucleo, l'importo dell'assegno è **maggiorato di 50,00 euro**.

Per esempio:

- ✓ un nucleo familiare composto da **due figli minori, con ISEE fino a 7.000,00** euro, riceverà un importo mensile pari a 335,00 euro (**167,50 x 2**);
- ✓ un nucleo familiare composto da **due figli minori, con ISEE pari a 15.000,00** euro, riceverà un importo mensile pari a 326,70 euro (**108,90 x 3**);
- ✓ un nucleo familiare composto da **tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000,00** euro, riceverà un importo mensile pari a 376,70 euro (**108,90 x 3**) + **50,00**.

Quale genitore ha diritto al pagamento dell'assegno in caso di separazione?

L'assegno temporaneo è pagato mensilmente dall'INPS **al genitore richiedente che convive con il minore**.

Nell'ipotesi di **genitori separati** legalmente ed effettivamente **o divorziati con affido condiviso** disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere **diviso al 50% tra i due genitori** (**salvo diverso accordo tra gli stessi** per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore).

L'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza?

L'assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col **Reddito di Cittadinanza**.

I percettori di Reddito di Cittadinanza **NON devono presentare domanda** di assegno temporaneo, in quanto la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall'INPS sulla carta di pagamento RdC.

Come si fa domanda per l'assegno temporaneo?



La domanda può essere presentata a partire **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021** attraverso i seguenti canali:

- sul sito on-line dell'INPS, accedendo tramite le proprie credenziali (PIN o SPID);
- tramite il Contact Center dell'INPS;
- tramite i patronati, gratuitamente.

ASSEGNO SOCIALE



Che cosa è l'assegno sociale?

L'assegno sociale (che ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata dall'INPS a domanda, dedicata ai **cittadini italiani e stranieri**, **dai 67 anni di età** (si tratta dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al 2022) **in condizioni economiche disagiate** e che **non hanno diritto** (eccetto alcune particolari situazioni) **alla pensione diretta**, cioè di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti di previdenza.

Il **limite di reddito** annuo previsto dalla legge per il 2021 è pari a **5.983,64 euro o 11.967,28 euro**, se il soggetto è coniugato.

A chi spetta l'assegno sociale?



Per beneficiare dell'assegno sociale, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ **cittadinanza italiana o comunitaria** (con iscrizione all'anagrafe del comune di residenza);
- ✓ **residenza stabile** ed effettiva in Italia da almeno 10 anni;
- ✓ **almeno 67 anni di età** (sia per gli uomini che per le donne);
- ✓ un **reddito inferiore a 5.983,64 euro annui ovvero a 11.967,28 euro annui**, se il soggetto è **coniugato** (per il 2021).

I cittadini stranieri possono richiedere l'assegno sociale?



Possono fare domanda per l'assegno sociale i **cittadini extracomunitari** che siano:

- **familiari di cittadino comunitario** (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007),

- titolari di **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo
- titolari dello status di **rifugiato politico** o di protezione sussidiaria.

Quali sono i redditi per determinare la soglia limite dell'assegno sociale?

Per la spettanza dell'assegno sociale, non sono previsti limiti collegati alla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) o all'Isee (che invece serve nel caso in cui l'assegno sociale sia indirettamente integrato con la **pensione di cittadinanza**).

Tra i **redditi utili a determinare la soglia limite** devono essere computati anche i redditi del coniuge per i cittadini coniugati.

Inoltre, la pensione calcolata col sistema contributivo è esclusa dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell'ammontare dell'assegno sociale.

A quanto ammonta l'assegno sociale?



Gli importi dell'assegno sociale sono definiti **annualmente**. Per l'anno 2021, l'importo dell'assegno è pari a **460,28 euro per 13 mensilità**: pertanto, la sua misura annuale risulta pari a **5.983,64 euro**.

L'assegno sociale può spettare **in misura intera o ridotta**, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

- ai beneficiari **non coniugati privi di reddito**, spetta **per intero**;
- ai beneficiari **coniugati privi di reddito**, spetta **per intero**;
- ai **non coniugati con reddito sino a 5.983,64 euro** annui, spetta **in misura ridotta**;
- ai **coniugati con reddito sino a 11.967,28 euro** annui, spetta **in misura ridotta**.

La riduzione dell'assegno sociale si applica in modo che la prestazione economica, sommata al reddito del pensionato, **non determini il superamento dell'importo soglia annuo** (previsto per la relativa categoria di beneficiari).

In pratica, **per calcolare l'ammontare dell'assegno ridotto**, si deve sottrarre il reddito annuo (proprio, o della coppia per gli sposati) dalla soglia limite, e dividere per 13.

Per esempio,

- per i **soggetti non coniugati con reddito sino a 5.983,64 euro** annui, l'ammontare dell'assegno è così ridotto:
(5.983,64 – reddito annuo): 13
- per i **soggetti coniugati con reddito sino a 11.967,28 euro** annui, l'ammontare dell'assegno è così ridotto:
(11.967,28 – reddito annuo): 13

Come si fa domanda per l'assegno sociale?



La domanda deve essere presentata:

1. **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione,
2. tramite Contact **center INPS** al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- tramite **Enti di patronato e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il modello ACCAS/PS (**accertamento requisiti per assegno o pensione sociale**) serve per dichiarare la **residenza effettiva** in Italia (va dichiarata la dimora all'estero anche per brevi periodi) ed eventuali ricoveri gratuiti, presso strutture pubbliche o private, con retta a parziale o totale carico di enti pubblici. La dichiarazione va presentata ogni anno.

Il beneficio ha **carattere provvisorio**, e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene **annualmente**.

Che cos'è l'assegno sociale sostitutivo?

Dal 2019 sino al 2022 compreso, **le persone con invalidità** riconosciuta prima del compimento del 67° anno di età, **che già percepiscono la pensione d'inabilità civile** o l'assegno mensile di assistenza (**pensione d'invalidità civile**), hanno **diritto alla conversione** dei trattamenti in assegno sociale **al compimento di 67 anni** (cd. **assegno sociale sostitutivo**).

L'importo dell'assegno sociale sostitutivo per il 2021 è di **374,85 euro** mensili:

- **per gli invalidi civili parziali**, con un **limite di reddito annuo pari a 4.873,05 euro**;
- **per gli invalidi civili totali**, con un **limite di reddito annuo pari a 16.982,49 euro**.

A determinate condizioni di reddito è possibile ottenere l'aumento dell'assegno sociale sostitutivo, fino al massimo di 85,43 euro mensili.

CARTA ACQUISTI ORDINARIA



Che cos'è la carta acquisti?

La [Carta acquisti ordinaria](#) è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico.

A quanto ammonta la carta acquisti?



Sulla carta sono accreditati **80,00 euro con cadenza bimestrale** che si possono usare:

- per la **spesa alimentare** negli esercizi convenzionati
- per il **pagamento delle bollette di gas e luce** presso gli uffici postali.

I negozi che aderiscono all'iniziativa espongono la seguente etichetta adesiva:

La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno **sconto del 5%** nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa.

Come si fa domanda per la carta acquisti?

La domanda deve essere presentata **presso un ufficio postale** utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.



A chi spetta la carta acquisti?



La Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. Età **superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni**;
2. **Residenza** in un comune italiano;
3. **Cittadinanza** italiana o comunitario;
4. Avere un **ISEE** in corso di validità **inferiore a 7.001,37 euro** per l'anno 2021;

Il richiedente, inoltre, da solo o insieme al coniuge (o insieme agli esercenti la potestà per i minori) **NON deve essere titolare** di:

- più di **un'utenza elettrica** domestica, più di un'utenza elettrica non domestica, più di **due utenze del gas**, più di **due autoveicoli**;
- **più di un immobile ad uso abitativo** con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- un **patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro** come rilevato nella dichiarazione ISEE;
- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché **ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena**.

I cittadini stranieri possono richiedere la carta acquisti?



Anche i **cittadini extracomunitari** possono chiedere la carta acquisti, se sono:

- **familiari** di cittadino italiano/comunitario titolare del diritto di soggiorno;
- in possesso del **permesso di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo;
- **rifugiati politici** o titolari di posizione sussidiaria

REDDITO DI EMERGENZA



Che cos'è il reddito di emergenza?

Il Reddito di Emergenza (REM) è una **misura di sostegno economico** istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**Decreto Rilancio**) in favore dei **nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Successivamente, il REM è stato prorogato **fino a settembre 2021.** Attualmente, **non è previsto un ulteriore rinnovo della misura** (sono ancora in atto i pagamenti relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021).

Chi poteva richiedere il REM?



Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza** in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

- un valore del **reddito familiare** inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del **patrimonio mobiliare** familiare (con riferimento all'anno 2019) inferiore a **10.000 euro**. La soglia è **accresciuta di 5.000 euro**:
 - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
 - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore **ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, **inferiore a 15.000 euro**.

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito un **trattamento pensionistico, il reddito o la pensione di cittadinanza o una delle indennità cd. COVID** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A quanto ammonta il REM?



L'importo mensile del REM è determinato moltiplicando **il valore della scala di equivalenza per 400 euro**.

Il valore della scala di equivalenza, pari a **1** per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- **0,2**, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un **massimo di 2**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico **non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro** solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

IL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA



Che cosa sono il reddito e la pensione di cittadinanza?

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC) è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al **reinserimento nel mondo del lavoro** e all'**inclusione sociale**.

Il reddito di cittadinanza si chiama **Pensione di Cittadinanza** (PdC) quando tutti i componenti del nucleo familiare hanno età pari o superiore a **67 anni**, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di **disabilità grave o non autosufficienza**.

Come viene erogato il pagamento?

Il beneficio viene erogato attraverso **una carta di pagamento elettronica**, **la Carta RdC**.

Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.

L'erogazione del RdC è condizionata all'adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che prevede la sottoscrizione:

- ✓ del [Patto per il lavoro](#) presso il Centro per l'impiego, o
- ✓ del [Patto per l'inclusione sociale](#) presso i servizi sociali dei comuni.

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**.

Trascorsi 18 mesi, il RdC [può essere rinnovato, previa sospensione di un mese](#), presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista la sospensione nel caso della **Pensione di Cittadinanza** che, pertanto, [si rinnova in automatico](#) senza necessità di presentare una nuova domanda.

A chi spetta il reddito/pensione di cittadinanza?



Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai **nuclei familiari** che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso dei seguenti **requisiti economici, di cittadinanza e di residenza**.

In particolare, il **RICHIEDENTE** la prestazione deve essere:

- ✓ **cittadino italiano o comunitario;**
- ✓ **residente in Italia da almeno dieci anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- ✓ **NON** essere sottoposto a **misura cautelare personale** e non deve essere stato **condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta**, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale (si tratta di reati con finalità di terrorismo, di tipo mafioso, truffa aggravata e strage)

Inoltre, il **NUCLEO FAMILIARE** deve possedere, congiuntamente:

- **ISEE ordinario o minorenni** in corso di validità **inferiore a 9.360 euro**;

- **patrimonio immobiliare in Italia e all'estero** (come definito ai fini ISEE) **inferiore a 30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione;
- **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) **inferiore a**:
 - a) **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**;
 - b) **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**;
 - c) **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.**

Questi massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** e di **7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave** o di non autosufficienza presente nel nucleo.

- NON deve essere possedere **autoveicoli immatricolati nei 6 mesi** oppure **nei due anni precedenti** (se autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc), (con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**);
- **navi e imbarcazioni** da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Il cittadino straniero può richiedere il reddito/pensione di cittadinanza?



Il cittadino extracomunitario può fare domanda per il reddito/pensione di cittadinanza se rispetta tutti i requisiti sopra elencati e se è:

- ✓ **familiare di un cittadino italiano o comunitario** e titolare del **diritto di soggiorno** o del diritto di soggiorno permanente;
- ✓ in possesso del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- ✓ titolare di **protezione internazionale** (es: **rifugiato politico**).

A quanto ammonta il reddito/pensione di cittadinanza?



Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

- un importo variabile a **integrazione del reddito familiare (quota A)**;
- un **contributo per i) l'affitto o per ii) il mutuo (quota B)**.

In ogni caso, l'importo complessivo del RdC o PdC **NON può essere inferiore a 480 euro** annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

- 1) Il **contributo per l'affitto è pari al canone annuo di locazione** (come dichiarato nella DSU) **fino a un massimo di:**
 - **3.360 euro annui (280 euro mensili)**, nel caso di Reddito di Cittadinanza;
 - **1.800 euro annui (150 euro mensili)**, nel caso di Pensione di Cittadinanza.
- 2) Il **contributo per il mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, **è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di:**
 - **1.800 euro annui (150 euro mensili)** sia per RdC che per PdC.

- 3) **Il contributo al reddito familiare** è calcolato moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:
- **6.000 euro**, in caso di Reddito di Cittadinanza;
 - **7.560 euro**, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- **0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;**
- **0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui vi siano componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell'ISEE).**

Nel calcolo dei componenti del nucleo familiare **NON sono conteggiati** coloro che:

- si trovano in **stato detentivo**;
- sono **ricoverati in istituti di cura** di lunga degenza o altre strutture residenziali **a totale carico dello Stato o di altra PA**;
- sono **disoccupati a seguito di dimissioni volontarie**, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);

- sono **sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna in via definitiva** per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale (si tratta di reati con finalità di terrorismo, di tipo mafioso, truffa aggravata e strage)

Chi riceve il reddito/pensione di cittadinanza può lavorare?

Il RdC è **compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa** (autonoma, d'impresa ovvero subordinata) da parte di uno o più **componenti del nucleo familiare**.

I **redditi** che ne derivano **concorrono a determinare il reddito familiare** e devono essere **calcolati nell'ISEE**.

Se l'attività lavorativa in questione è avviata **successivamente** alla presentazione della domanda di RdC **deve essere comunicata all'INPS** (modello SR181), entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena la decadenza dal beneficio.

Il reddito/pensione di cittadinanza è compatibile con l'indennità di disoccupazione?

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpl e della DIS-COLL (per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) nonché delle altre indennità di disoccupazione comunque denominate.

Tali prestazioni, tuttavia, **concorrono a determinare il reddito familiare**, secondo quanto previsto per il calcolo dell'ISEE.

Come si fa domanda per il reddito/pensione di cittadinanza?



Il beneficio può essere richiesto:

- presso Poste Italiane;
- on-line, sul portale www.redditicittadinanza.gov.it;
- presso i CAF o i patronati;
- on-line, sul sito INPS.

Inoltre, per continuare a usufruire del **reddito/pensione di cittadinanza**, il beneficiario deve:

- **presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza** di quella usata al momento della presentazione della domanda;
- **presentare una dichiarazione ISEE aggiornata in caso di variazioni** nella composizione del nucleo familiare (es: una nascita o un decesso). Se la variazione è diversa da una nascita o un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.

ASSEGNO PER CONGEDO DI MATERNITÀ



Che cos'è l'assegno per congedo di maternità?

L'assegno per il congedo di maternità è **un'indennità economica sostitutiva** della retribuzione, **pari all'80% della retribuzione giornaliera** calcolata sulla base dell'ultimo mese di lavoro, che la lavoratrice percepisce **durante il congedo di maternità** e, comunque, durante la gravidanza e i primi mesi di puerperio.

La quasi totalità dei contratti collettivi prevede la corresponsione della differenza da parte del datore di lavoro, cosicché la lavoratrice arriva a percepire **il 100% della retribuzione media giornaliera**.

Che cos'è il congedo di maternità?

Il congedo di maternità è un **periodo di astensione obbligatoria dal lavoro** (cui corrisponde il **pagamento di un'indennità**), riconosciuto **alla madre lavoratrice** durante la gravidanza e i primi mesi di puerperio (anche in caso di adozione o affidamento di minori).

Il congedo di maternità **non è obbligatorio per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata**. La relativa indennità, pertanto, è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Quanto dura il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro?

Il congedo di maternità comprende:

- **i 2 mesi precedenti** la data presunta del parto (salvo flessibilità)
- **il giorno del parto**
- **i 3 mesi successivi al parto**, anche in caso di interdizione anticipata (salvo flessibilità).

Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni “persi” precedenti al parto si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto; **se il parto avviene dopo** la data presunta, i giorni aggiuntivi precedenti al parto si detraggono al periodo di congedo dopo il parto.

In caso di **parto gemellare** la durata del congedo di maternità **non varia**.

Per **l'adozione o l'affidamento nazionale di minore** il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione.

Per **le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali**, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato, con il periodo di congedo che può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore. Se l'affidamento non è preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per tre mesi, anche frazionato su cinque mesi, a partire dall'affidamento del minore. Tale congedo non spetta invece alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

A chi spetta il congedo maternità?



Il congedo di maternità e la relativa indennità spettano:

- alle **lavoratrici dipendenti**;
- alle **lavoratrici sospese** (se non sono trascorsi più di 60 giorni tra la data della sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità);
- alle **lavoratrici disoccupate che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione** (se non sono trascorsi

più di 60 giorni tra la fine/sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità);

- alle **lavoratrici disoccupate che hanno diritto all'indennità di disoccupazione**;
- alle lavoratrici disoccupate che percepiscono Naspi;
- alle **lavoratrici agricole** (con almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell'anno precedente quello di inizio del congedo di maternità o nello stesso anno del congedo);
- alle **lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari** (con almeno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso);
- alle **lavoratrici a domicilio** (art. 61 T.U.)
- alle **lavoratrici LSU o APU** (lavori socialmente utili o di pubblica utilità);
- alle **lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps e non pensionate** (con almeno 3 contributi mensili comprensivi dell'aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti il congedo di maternità).

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità o paternità.

Che cos'è la flessibilità prima del parto?

Entro la fine del 7° mese di gravidanza, la lavoratrice può chiedere la maternità con la flessibilità **per il mese precedente la data presunta del parto (massimo 30 giorni)** allegando certificazioni mediche che attestano specificatamente **l'assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro**. In questo caso, il congedo può essere prolungato **fino a 4 mesi dopo il parto**.

La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto anche la **facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto**, prolungando il congedo **fino a 5 mesi dopo il parto**, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Che cos'è l'interdizione anticipata?

Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato se la gravidanza è a rischio o se le mansioni svolte dalla lavoratrice sono incompatibili con la gravidanza. L'interdizione anticipata viene disposta **dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) o dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili).**

È previsto anche il congedo di paternità?

Esiste un **congedo di paternità obbligatorio** (10 giorni anche non continuativi per il 2021) e un **congedo facoltativo e alternativo** al congedo di maternità della madre (1 giorno), fruibili dal padre (anche adottivo e affidatario), lavoratore dipendente, **entro e non oltre il quinto mese** di vita del figlio. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.

Inoltre, il periodo di congedo di maternità (dopo il parto) e la relativa indennità spettano al padre **in presenza delle seguenti condizioni che impediscono alla madre di beneficiarne:**

- ✓ morte o grave infermità della madre;

- ✓ affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente determinato con provvedimento del tribunale dei minori;
- ✓ abbandono del figlio successivo al riconoscimento da parte della madre, determinato con provvedimento del Tribunale,
- ✓ mancato riconoscimento del neonato
- ✓ Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità in caso di adozione o affidato tramite dichiarazione di responsabilità della madre.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO



Che cos'è l'assegno di maternità dello Stato?

L'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è **un contributo economico concesso dai comuni ed erogato dall'INPS.**

L'importo dell'assegno per il 2021 è pari a **348,12 euro per cinque mensilità** (per complessivi **1.740,60 euro**).

A chi spetta l'assegno di maternità dello Stato?



L'assegno di maternità dello Stato spetta:

- **alla madre o al padre**, anche adottanti o affidati preadottivi;
- **agli affidatari** (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Che siano:

- residenti in Italia
- cittadini italiani o comunitari
- cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Per i nati nel 2021 **il valore ISEE minori non deve essere superiore a euro 17.416,66.**

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

- **deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto** o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia (in caso di adozione o affidamento);
- **se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali**, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, **non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;**

Per il padre, in caso di **abbandono** del figlio da parte della madre o di **affidamento esclusivo del figlio al padre**, valgono i **medesimi requisiti** contributivi previsti per la madre.

Come fare domanda per l'assegno di maternità dello stato?



La domanda deve essere presentata **entro sei mesi dalla nascita del bambino** o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.

La domanda deve essere presentata alla **sede INPS di competenza** in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- servizio online dedicato;
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI



Che cos'è l'assegno di maternità dei Comuni?

È un assegno che la madre può chiedere al proprio **Comune di residenza** (ma viene **pagato dall'INPS**) **per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore** di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta.

A chi spetta l'assegno di maternità dei Comuni?



La madre richiedente l'assegno di maternità deve possedere i seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana**, comunitarie o estera (con carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo);
- **residenza in Italia**;
- **ISEE** non superiore a euro **17.416,66 euro**.

In alcuni [casi particolari](#), se la madre non può richiedere l'assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo.

L'assegno di maternità dei Comuni è **INCOMPATIBILE con l'assegno di maternità a carico dello Stato**, per cui non è possibile presentare domanda per entrambi per lo stesso figlio.

A Quanto ammonta l'assegno di maternità dei Comuni?



In caso di madre non lavoratrice, l'assegno è di importo complessivo pari ad **euro 348,12 per cinque mensilità** e, quindi, a **complessivi euro 1.740,60**.

In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità dell'Inps né la retribuzione; se **l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione** sono di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno, **l'assegno viene pagato per la differenza** (c.d. **quota differenziale**).

L'assegno spetta **per ogni figlio**; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

Come si fa domanda per l'assegno di maternità dei Comuni?



La domanda deve essere presentata [al proprio Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato](#). E' necessaria una DSU valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno.

BONUS MAMMA DOMANI



Che cos'è il bonus mamma?

Il bonus mamma domani è **un assegno di 800 euro** che viene corrisposto dall'INPS **per la nascita, l'adozione o l'affidamento di un minore**, su domanda della futura madre, **senza limiti di reddito**, nei seguenti casi:

- compimento del **settimo mese di gravidanza**;
- **nascita**, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- **adozione** nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- **affidamento preadottivo** nazionale o internazionale.

Questa misura sarà sostituita dall'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022.

A chi spetta il bonus mamma?



Il Bonus mamma può essere richiesto dalle gestanti (al compimento del 7° mese di gravidanza) e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, che siano regolarmente **presenti e residenti in Italia**.

Il beneficio è concesso alla madre in **un'unica soluzione** per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e **in relazione a ogni figlio** nato, adottato o affidato.

Di conseguenza, se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Invece, in caso di **parti plurimi**, l'assegno spetta per ogni figlio.

La domanda può essere presentata anche nell'ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa.

Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo **al padre**, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il bonus spetta al padre che potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità.

Come fare domanda per il bonus mamma?



La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;
- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il **bonus mamma domani** potrà essere richiesto **fino al 31 dicembre 2021**. Dal 1° gennaio 2022, il bonus mamma domani sarà assorbito dall'[Assegno Unico per i figli](#).

ASSEGNO DI NATALITÀ O BONUS BEBÈ



Il Bonus Bebè o “assegno di natalità” è un assegno mensile destinato alle famiglie **per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 2021** (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Questa misura sarà sostituita dall'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022.

A chi spetta l'assegno di natalità?



L'assegno spetta ai cittadini italiani e comunitari o extracomunitari (in possesso di idoneo titolo di soggiorno) **per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età** o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi) **a prescindere dal reddito e anche in assenza di ISEE.**

La domanda può essere presentata dal **genitore** che abbia:

- **cittadinanza italiana, comunitaria o permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) **o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario)** non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
- Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di **rifugiato politico** o lo status di protezione sussidiaria;
- **residenza in Italia**;
- **convivenza** con il figlio.

A quanto ammonta l'assegno di natalità?



La **misura dell'assegno** è calcolata in funzione del **valore ISEE del minore** per il quale si richiede l'assegno, ma potrà spettare, nei limiti di un **importo minimo pari a 960 euro annui, anche in assenza di ISEE**:

- con **ISEE inferiore a 7.000 euro annui**, l'assegno di natalità è pari a **1.920 euro annui** (160 euro al mese) o **2.304 euro annui** in caso di figlio successivo al primo (192 euro al mese);

- con **ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma inferiore a 40.000 euro**, l'assegno di natalità è pari a **1.440 euro annui** (120 euro al mese) o **1.728 euro annui** in caso di figlio successivo al primo (144 euro al mese);
- con **ISEE superiore a 40.000 euro (o senza ISEE)**, l'assegno di natalità è pari a **960 euro annui** (80 euro al mese) o **1.152 euro annui** (96 euro al mese) in caso di figlio successivo al primo.

L'assegno spetta **a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia** del figlio adottato o affidato. Il pagamento dell'assegno è effettuato mensilmente dall'INPS **direttamente al richiedente**.

Come fare domanda per l'assegno di natalità?



La domanda deve essere presentata **entro 90 giorni dalla nascita** oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento. In ogni caso, se la domanda è presentata **oltre i 90 giorni**, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con **perdita delle mensilità precedenti**).

Il **termine ultimo** per la presentazione della domanda è **la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno** di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o affido preadottivo.

La domanda di assegno si presenta **all'INPS, una sola volta per ogni figlio** attraverso il servizio online dedicato; il Contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

BONUS ASILO NIDO / ASSISTENZA DOMICILIARE



Che cosa sono i bonus asilo nido e di assistenza domiciliare?

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, è previsto un **contributo massimo di 3.000 euro annui**, per il pagamento di:

- 1) **rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o**
- 2) **forme di assistenza domiciliare** in favore di **bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.**

In applicazione del **principio dell'accesso universale**, il bonus è erogabile, in entrambe le forme, **anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro** o anche **in assenza dell'indicatore ISEE** (nei limiti di un **importo minimo pari a 1.500 euro annui**).

Il bonus è pagato direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Questa misura è teoricamente compatibile l'assegno unico universale a partire dal 1° marzo 2022, ma non è stato ancora prorogato per il 2022.

Come si fa domanda per il bonus asilo nido?

La domanda può essere presentata dal **genitore di un minore nato o adottato** in possesso dei requisiti richiesti.

A quanto ammonta il bonus asilo nido?



L'importo del bonus è determinato in base [all'ISEE del minore](#) per cui è richiesta la prestazione, ma potrà spettare, nei limiti di un **importo minimo pari a 1.500 euro annui, anche in assenza di ISEE:**

- **con ISEE fino a 25.000 euro annui**, il bonus è pari ad un massimo di **3.000 euro annui**;
- **con ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro**, il bonus è pari ad un massimo di **2.500 euro annui**.
- **con ISEE superiore a 40.000 euro o in assenza di ISEE**, il bonus è pari ad un massimo di **1.500 euro annui**.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Come funziona il Bonus per l'assistenza domiciliare?

Il cd. **bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione** viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di **un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta** che attesti per l'intero anno di riferimento ***“l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”***.

L'importo del bonus varia in base al valore **dell'ISEE del minore** per cui è richiesta la prestazione, ma potrà spettare, nei limiti di un **importo minimo pari a 1.500 euro annui**, **anche in assenza di ISEE**:

- con **ISEE fino a 25.000 euro**, l'importo erogabile massimo è di **3.000 euro annui**;
- con **ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro**, l'importo erogabile massimo è di **2.500 euro annui**;

- con **ISEE superiore a 40.000 euro o in assenza di ISEE**, l'importo massimo erogabile è di **1.500 euro annui**.

Chi può richiedere il bonus asilo nido / assistenza domiciliare?



La domanda può essere presentata **dal genitore di un minore** nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti:

- **cittadinanza italiana** o comunitaria;
- **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per **familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea**; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di **rifugiato politico** o di protezione sussidiaria;
- **residenza** in Italia;
- relativamente al **contributo asilo nido**, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene **l'onere del pagamento della retta**;
- relativamente al **contributo per forme di assistenza domiciliare**, **il richiedente deve coabitare** con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Come fare domanda per il bonus asilo nido/assistenza domiciliare?



La domanda per entrambi i tipi di bonus deve essere presentata **online** all'INPS, tramite gli enti di patronato o attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per il bonus asilo nido, è necessario che **la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta**. Nel caso in cui non tutte le rette siano pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento. In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver allegato **le ricevute di pagamento**.

Nell'ipotesi in cui si intenda accedere al **bonus per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**, il genitore richiedente dovrà allegare, all'atto della domanda, **un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta**, che dichiari per l'intero anno di riferimento, *"l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica"*. In tale ipotesi l'Istituto erogherà il bonus in un'unica soluzione.

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, viene erogato **nel limite di spesa**

indicato (per il 2021 è di 530 milioni di euro), **secondo l'ordine di presentazione della domanda online.**

Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, **per insufficienza di budget**, non potranno essere accolte **saranno comunque ammesse ma “con riserva”**. Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l'ordine di presentazione acquisito.

